



Proposta n. 2265 / 2022

PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/12/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1625 / DGR del 19/12/2022

OGGETTO:

Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017 e alla modulistica correlata.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Assente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FRANCESCO CALZAVARA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, ICT ED ENTI LOCALI

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017 e alla modulistica correlata.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento, alla modifica e alla sostituzione della disciplina, precedentemente dettata con deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017, concernente l'iscrizione di Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 112, con particolare riferimento all'entità minima patrimoniale richiesta come requisito per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private (Associazioni e Fondazioni), che operano esclusivamente nelle materie di loro competenza (articolo 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della singola regione (limite territoriale).

Fino al 22 dicembre 2000, data di entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ai provvedimenti regionali di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato faceva seguito l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, tenuto e gestito dai Tribunali.

Con il ricordato D.P.R. n. 361/2000, è stato approvato il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", che ha ampliato le competenze assegnate alle Regioni, prevedendo, all'articolo 7, che le stesse istituissero il Registro regionale delle Persone Giuridiche.

Con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 112, è stato quindi istituito, ai sensi del citato D.P.R. n. 361/2000, il Registro regionale delle Persone Giuridiche e ne sono stati approvati la relativa strutturazione ed il modello.

Le successive deliberazioni di Giunta regionale e i decreti dirigenziali della struttura regionale competente succedutesi sull'argomento (cfr., in particolare, la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010 e, da ultimo, la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017, con i relativi allegati), anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative, hanno provveduto a meglio definire i criteri afferenti il riconoscimento della personalità giuridica di Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, ad aggiornare la relativa modulistica e comunque a dettare ulteriori modalità procedurali al fine di fornire ai promotori indicazioni sempre aggiornate in materia.

Al riguardo, non è senza significato ricordare che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è il provvedimento mediante il quale l'Ente acquisisce un'autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili anche con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall'istituzione.

Ne consegue che il pubblico interesse che viene in considerazione, in sede di esame della domanda di riconoscimento, è (anche) quello che si ricollega alla concessione del beneficio della responsabilità limitata ed attiene alle esigenze di tutela del credito, affinché non siano ammessi a godere di tale beneficio Enti che non offrano idonea garanzia nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Assolve questa funzione proprio il requisito del "patrimonio", previsto dall'articolo 16 del codice civile, che non è necessario solo ai fini del perseguimento degli scopi dell'Ente e della vitalità dell'istituzione ma deve, in ogni caso adempiere l'ulteriore funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte.

E' dunque l'esistenza di un patrimonio iniziale di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo, quale idonea garanzia per i creditori dell'Ente, il criterio (anche) in base al quale va concesso il beneficio, conseguente al riconoscimento, della responsabilità patrimoniale limitata.



Sul punto e per quanto qui interessa, la disciplina vigente dettata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017 prevede che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'entità del patrimonio iniziale minimo in dotazione agli Enti richiedenti, da indicare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio, sia costituita da un deposito monetario non inferiore nel minimo a Euro 20.000,00 per le Associazioni ed a Euro 70.000,00 per le Fondazioni, di cui una parte, pari al 50% (Euro 10.000,00 per le Associazioni ed Euro 35.000,00 per le Fondazioni, nell'ipotesi minima suddetta), destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Tutto ciò premesso, sulla base dell'esperienza maturata fino ad oggi nell'applicazione della normativa nazionale e dei conseguenti provvedimenti applicativi già richiamati, nonché, soprattutto, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (d'ora in poi solo CTS), del successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106 sull'argomento e della concreta operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi solo R.U.N.T.S.), si evidenzia la necessità di intervenire sotto alcuni profili in merito ai criteri ed al percorso procedimentale relativo al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle Associazioni e Fondazioni richiedenti l'iscrizione nel succitato Registro, aggiornando l'entità minima del patrimonio iniziale richiesta per il riconoscimento della Regione.

In particolare, il comma 4, dell'articolo 22, del richiamato CTS, considera come patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a Euro 15.000,00 per le Associazioni e a Euro 30.000,00 per le Fondazioni.

Al riguardo, si evidenzia, pertanto, un disallineamento tra l'entità minima del patrimonio richiesto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato agli Enti del Terzo Settore e quella richiesta agli Enti che intendono chiedere il riconoscimento giuridico alla Regione del Veneto, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 2017.

Si rileva, di conseguenza, in analogia a quanto già attuato da altre Regioni, che hanno recentemente provveduto a modificare in tal senso la loro disciplina in materia, l'opportunità di uniformare l'entità del patrimonio minimo richiesto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 e del CTS, con particolare riferimento alle seguenti motivazioni:

- garantire uniformità dell'azione amministrativa, evitando disparità di trattamento tra Enti a fronte dell'acquisizione del medesimo *status* giuridico;
- conferire il riconoscimento della personalità giuridica ad una platea più ampia di Enti non a scopo di lucro che operano nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, anche in assenza dei requisiti richiesti dal CTS;
- eliminare l'incongruenza tra l'entità patrimoniale minima richiesta a Enti che non incontrano alcun limite territoriale nel perseguimento delle finalità istituzionali, come previsto dal CTS, rispetto a quella richiesta a Enti le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;
- evitare l'eventuale ricostituzione del patrimonio minimo richiesto nei casi di migrazione di Associazioni e Fondazioni dal R.U.N.T.S. al Registro regionale delle Persone giuridiche private, di cui al D.P.R. n. 361/2000 e viceversa.

Si tratta, pertanto, di stabilire, in modifica a quanto previsto dalla precedente deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017, come requisito necessario ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, un patrimonio indisponibile costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a Euro 15.000 per le Associazioni e a Euro 30.000 per le Fondazioni, da indicare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.

Ciò precisato, con l'occasione si evidenzia, altresì, la necessità di intervenire sulla disciplina vigente con disposizioni volte ad aggiornare ed a semplificare il percorso procedimentale relativo non solo al patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ma anche con riguardo ad altri profili, con particolare riferimento:

- alla possibilità di trasmettere le istanze e la documentazione correlata via PEC, con le modalità descritte negli allegati alla presente deliberazione,
- nonché, per quanto riguarda la proposta di dichiarazione di estinzione da parte degli Enti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, l'estensione del requisito dell'atto pubblico notarile non solo per quanto riguarda le deliberazioni dell'Assemblea (se Associazione) e/o dell'Organo di Amministrazione (se Fondazione), ma anche qualora l'istanza di dichiarazione venga presentata da altro soggetto interessato.



Tutto questo non solo sulla base del mutato quadro normativo appena descritto, ma per tenere conto altresì delle esigenze manifestate dagli Enti interessati nell'arco temporale di efficacia della più volte richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017.

Sulla base di quanto finora esposto, si rende conseguentemente necessario procedere ad un aggiornamento ed ad un completamento delle indicazioni procedurali destinate ai promotori di Associazioni e Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, sostituendo gli attuali elenchi con gli allegati alla presente deliberazione relativi alla documentazione necessaria al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato **Allegato A** e alla relativa istanza **Allegato A1**, all'approvazione delle modifiche statutarie **Allegato B** e alla relativa istanza **Allegato B1**, allo scioglimento di Associazioni **Allegato C** e alla relativa istanza **Allegato C1**, alla dichiarazione di estinzione di Associazioni e Fondazioni **Allegato D** e alla relativa istanza **Allegato D1**.

Con riferimento a quanto previsto all'allegato A circa la documentazione da trasmettere per l'eventuale trasformazione delle IPAB in associazioni/fondazioni, va precisato come tale facoltà, prevista dalla Legge regionale 24/1993, continua ad applicarsi nelle more della adozione della legge regionale che consentirà, in attuazione del D.lgs 207/2001, alle singole IPAB di decidere se mantenere la propria natura giuridica pubblica o configurarsi come enti di diritto privato.

Si ritiene opportuno, poi, demandare al Direttore responsabile della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi di provvedere con propri successivi decreti all'eventuale modifica/integrazione ed adeguamento degli allegati in questione, al fine di fornire ai richiedenti esaustive ed aggiornate informazioni in materia, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione.

In considerazione, infine, della prossima attivazione sul sito istituzionale regionale di un apposito programma di accesso e consultazione on line al registro regionale, si propone di allineare la decorrenza delle modifiche che si vanno qui ad approvare, alla data del 01 Febbraio 2023: sino a tale data resterà vigente la disciplina di cui alla precedente deliberazione di Giunta regionale n.134/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- VISTO il Codice Civile;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
- VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106;
- VISTI i decreti dirigenziali attuativi delle deliberazioni di Giunta regionale sopra richiamate;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di stabilire, come requisito necessario ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone giuridiche, istituito con D.G.R. 112/2001, un patrimonio indisponibile costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a Euro 15.000 per le Associazioni e a Euro 30.000 per le Fondazioni, da indicare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.
3. di approvare i nuovi elenchi allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante, relativi alla documentazione necessaria al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato **Allegato A** e alla relativa istanza **Allegato A1**, all'approvazione delle modifiche statutarie **Allegato B** e alla relativa istanza **Allegato B1**, allo scioglimento di Associazioni **Allegato C** e alla relativa istanza **Allegato C1**, alla dichiarazione di estinzione di Associazioni e Fondazioni **Allegato D** e alla relativa istanza **Allegato D1**.
4. di confermare che i procedimenti amministrativi in questione (riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, approvazione modifiche statutarie e scioglimento/estinzione degli enti) devono concludersi nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;
5. di dare atto che il termine di cui al precedente punto 4) può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
6. di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento e la relativa modulistica si applicano alle istanze relative ai procedimenti amministrativi previsti dal punto 4) pervenute a decorrere dal 1° febbraio 2023, data dalla quale verrà meno l'efficacia delle disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017 e relativi allegati;
7. di autorizzare il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi a provvedere con propri successivi decreti all'eventuale modifica/integrazione e adeguamento degli allegati in questione, al fine di fornire ai richiedenti esaustive ed aggiornate informazioni in materia, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione;
8. di incaricare la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto e del monitoraggio dei suoi effetti, anche al fine della proposta di eventuali misure correttive;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
11. di disporre l'inserimento nel sito *internet* della Regione del Veneto della presente deliberazione e della modulistica allegata al presente provvedimento, che sostituisce la precedente.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -



**RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO**

(ARTT. 1 e 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

A) PREMESSA

La Regione del Veneto riconosce, mediante iscrizione nel Registro regionale istituito con D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 (in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), la personalità giuridica ad Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione (come individuate dal Titolo V° - art. 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nel suo ambito territoriale.

Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'Ente acquista una "autonomia patrimoniale perfetta" e gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili, anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni assunte dallo stesso Ente.

In particolare, i presupposti e la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono i seguenti.

B) PRESUPPOSTI

1. le finalità statutarie dell'Ente devono rientrare nelle materie attribuite alla competenza regionale e devono esaurirsi nell'ambito territoriale della Regione del Veneto (ambito da indicare espressamente nell'Atto Costitutivo e nello Statuto);
2. assenza di scopo di lucro (ambito da indicare espressamente nell'Atto Costitutivo e nello Statuto);
3. un patrimonio indisponibile, necessario per il conseguimento della personalità giuridica, costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a € 15.000 per le Associazioni e a € 30.000 per le Fondazioni (da indicare espressamente nell'Atto Costitutivo e nello stato patrimoniale del bilancio), come richiamato al successivo punto 4 della lettera C), relativo alla documentazione da presentare.

C) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), sottoscritta dal legale rappresentante, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:

- messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it
- raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:

Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
30121 VENEZIA

La suddetta istanza dovrà contenere:

- l'indicazione sintetica degli scopi;
 - la sede legale;
 - il codice fiscale;
 - l'ammontare del patrimonio;
 - le finalità statutarie dell'Ente limitate all'ambito territoriale della Regione del Veneto;
 - il recapito ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le eventuali e successive comunicazioni;
 - l'elenco della documentazione allegata all'istanza.
2. COPIA AUTENTICA DELL'ATTO PUBBLICO notarile, registrato e in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), di costituzione dell'Ente (art. 14, comma 1, codice civile) e del relativo Statuto; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.



9e4bb666



Nell'ipotesi in cui, successivamente alla costituzione dell'Ente in forma di atto pubblico e prima della presentazione dell'istanza di riconoscimento, siano state apportate delle modifiche statutarie, deve essere prodotta anche una copia autentica in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza) del Verbale redatto per atto pubblico notarile registrato, relativo alle ultime modifiche apportate, con allegato lo Statuto aggiornato; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.

Nell'ipotesi in cui, trattandosi di Associazioni, l'Ente sia stato costituito con scrittura privata, ai fini del riconoscimento deve essere prodotta una copia autentica in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza) dell'atto pubblico notarile registrato e dello Statuto vigente che ne costituisce parte integrante, nel quale risulti espressamente definito quanto disposto dall'art. 14 del codice civile; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.

3. RELAZIONE sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio dell'Ente e dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali (Fondo di Gestione) nonché sull'attività che svolgerà l'Ente e, se si tratta di Associazione di fatto già operativa, anche su quella già svolta nel passato, sottoscritta dal legale rappresentante.
4. CERTIFICAZIONE BANCARIA relativa al patrimonio indisponibile, che deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore nel minimo a € 15.000 per le Associazioni e a € 30.000 per le Fondazioni. Il patrimonio indisponibile deve risultare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.
5. se si tratta di Associazione di fatto già operativa, COPIA SEMPLICE, sottoscritta dal legale rappresentante, DEI DOCUMENTI CONTABILI approvati, relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi), accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto.
6. se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DEI VERBALI E/O DEGLI ATTI relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni.
7. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all'Organo di Amministrazione.
8. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B. a pag. 4).
9. fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del legale rappresentante, in corso di validità.

D) FONDAZIONE TESTAMENTARIA

ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), sottoscritta dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante della istituenda Fondazione, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:

- messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it
- raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:

Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
30121 VENEZIA

La suddetta istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 della lettera C).

Deve, altresì, essere prodotta la seguente documentazione:

- COPIA SEMPLICE DEL VERBALE NOTARILE di pubblicazione del testamento.



9e4bb666



- COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DELLA PERIZIA DI STIMA attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio) dei beni immobili o mobili.
- CERTIFICAZIONE BANCARIA, per l'ammontare in denaro, che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente.
- DICHIARAZIONE DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE relativa all'ammontare complessivo del patrimonio netto della Fondazione.

N.B. nell'atto pubblico di costituzione (lettera C, punto 2) deve essere indicata la presenza di eventuali eredi legittimari.

E) TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI "IPAB" IN ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI

- in via preventiva, deve essere formalizzata apposita istanza alla Struttura regionale competente per la "depubblicizzazione" dell'IPAB, secondo quanto indicato dalla legge regionale 25 giugno 1993, n. 24.
- una volta emanato il Decreto di depubblicizzazione dell'Ente da parte della predetta Struttura regionale, si potrà procedere alla trasformazione dell'IPAB in Associazione/Fondazione di diritto privato con atto pubblico notarile. In tale atto dovrà essere indicato che con la trasformazione l'Ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'Ente che ha effettuato la trasformazione.
- successivamente, dovrà essere presentata ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), sottoscritta dal legale rappresentante, di iscrizione della Associazione/Fondazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:
 - messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

- raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:

Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
30121 VENEZIA

La suddetta istanza dovrà contenere gli elementi indicati alla lettera C), punto 1.

A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta COPIA AUTENTICA DELL'ATTO PUBBLICO notarile, registrato e in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza) di trasformazione dell'Ente e del relativo Statuto, nonché la documentazione di cui alla lettera C), punti 3 - 6 - 7 - 8 - 9; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.

Si evidenzia che il patrimonio da indicare nell'atto pubblico di trasformazione deve essere costituito dal patrimonio dell'IPAB trasformata, del quale, per i beni immobili, dovrà essere prodotta COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DELLA RELATIVA PERIZIA DI STIMA asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio), aggiornata ad un termine antecedente alla presentazione dell'istanza non superiore a 180 giorni e CERTIFICAZIONE BANCARIA, per il patrimonio in denaro, che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente.

Qualora si intendano conferire nel patrimonio altri beni, gli stessi dovranno essere dimostrati da idonea documentazione:

- per il patrimonio in denaro: certificazione bancaria, che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente;
- per eventuali ulteriori beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili: copia autentica, in carta libera, della perizia di stima asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio), aggiornata ad un termine antecedente alla presentazione dell'istanza non superiore a 180 giorni.

F) REGOLE

- Per la ricostituzione delle Regole si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i.;



9e4bb666



- per la fusione tra più Regole si rinvia alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 23 luglio 2013 e al successivo decreto n. 190 del 7 giugno 2021.

o o o o o o

N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per le istanze presentate mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 8, della lettera C), in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti su iniziativa delle parti nei documenti sopra citati, nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della privacy.



9e4bb666



**APPROVAZIONE MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**

(ARTT. 2 e 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato delle modifiche dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto, è la seguente.

1. ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza) sottoscritta dal legale rappresentante e contenente l'indicazione sintetica delle parti dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto oggetto di modifica, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:
 - messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it
 - raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:

Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
30121 VENEZIA
2. COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DEL VERBALE dell'Assemblea (se Associazione) o dell'Organo di Amministrazione (se Fondazione) di approvazione delle modifiche, con allegato il nuovo Atto Costitutivo e/o Statuto, redatto in forma di atto pubblico notarile, registrato; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.
3. COPIA SEMPLICE, sottoscritta dal legale rappresentante, DEI DOCUMENTI CONTABILI (bilanci consuntivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto.
4. DICHIARAZIONE relativa alla consistenza del patrimonio dell'Ente alla data di presentazione dell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante.
5. RELAZIONE sull'attività svolta dall'Ente negli ultimi due anni, con indicazione delle prospettive sull'attività futura, sottoscritta dal legale rappresentante.
6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all'Organo di Amministrazione.
7. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.).
8. fotocopia di un DOCUMENTO D'IDENTITÀ del legale rappresentante, in corso di validità.

N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza presentata mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 7, in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..



aa638524



NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della privacy.



**SCIOGLIMENTO DI ASSOCIAZIONE**

(ART. 21 codice civile - ART. 4, comma 2, D.P.R. n. 361/2000)

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della deliberazione di scioglimento di una Associazione è la seguente:

1. ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), sottoscritta dal legale rappresentante, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:
 - messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it
 - raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:
Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
30121 VENEZIA
2. COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DEL VERBALE dell'Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento, redatto in forma di atto pubblico, registrato; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.
3. RELAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione alla data di presentazione dell'istanza.
4. COPIA SEMPLICE, sottoscritta dal legale rappresentante, DEI DOCUMENTI CONTABILI (bilanci consuntivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto.
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.).
6. fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del legale rappresentante, in corso di validità.

N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza presentata mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 5, in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di iscrizione dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Dopo la deliberazione di scioglimento segue la fase della liquidazione, al termine della quale il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale delle Persone Giuridiche (artt. 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile).



47ea09f4



NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della privacy.



47ea09f4



**DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA (ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE)**

(ART. 27 codice civile - ARTT. 6 e 7, D.P.R. n. 361/2000)

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della dichiarazione di estinzione di una persona giuridica (Associazione/Fondazione), è la seguente:

1. ISTANZA IN BOLLO (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto interessato, contenente l'indicazione dei motivi per i quali viene presentata l'istanza medesima, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:
 - messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it
 - raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:
Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
[30121 VENEZIA](http://www.regione.veneto.it)
2. COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DEL VERBALE, redatto in forma di atto pubblico notarile, registrato, contenente la volontà di estinguere l'Associazione/Fondazione e le ragioni della decisione assunta; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.
3. RELAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto interessato, sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente alla data di presentazione dell'istanza.
4. COPIA SEMPLICE, sottoscritta dal legale rappresentante, DEI DOCUMENTI CONTABILI (bilanci consuntivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto.
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.).
6. fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del legale rappresentante o di altro soggetto interessato, in corso di validità.

N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza presentata mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 5, in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di iscrizione della dichiarazione di estinzione dell'Ente (Associazione/Fondazione) verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.



383d218c



Dopo la dichiarazione di estinzione segue la fase della liquidazione, al termine della quale il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale delle Persone Giuridiche (artt. 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile).

NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della privacy.



383d218c





ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

Marca da bollo
da € 16,00

(salve le
esenzioni di
legge da
specificare
nell'istanza)

Alla Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti
Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio 23
30121 VENEZIA

Oggetto: **Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.**
Istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione/Fondazione/Regola denominata _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
C.F. Ente _____ Tel./Cell. _____
PEC Ente _____ E-mail Ente _____

CHIEDE

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al suddetto Ente, mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Dichiara che:

- 1) l'Ente ha lo scopo di _____ come meglio descritto nello Statuto
- 2) le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione del Veneto
- 3) Il patrimonio è costituito da:

- 4) le esenzioni di legge al bollo sono le seguenti: _____

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è _____

Tel./Cell. _____ E-mail _____

A tal fine, si allega:

- copia autentica dell'atto pubblico notarile, registrato ed in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza) di costituzione/trasformazione dell'Ente (art. 14, comma 1, codice civile) e del relativo Statuto (se trasmessa mediante PEC, la copia autentica va sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES)
- relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio dell'Ente e dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali (Fondo di Gestione) nonché sull'attività che svolgerà l'Ente e, se si tratta di Associazione di fatto già operativa, anche su quella già svolta nel passato, sottoscritta dal legale rappresentante
- certificazione bancaria relativa al patrimonio indisponibile
- in quanto Associazione di fatto già operativa, una copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dei



2c26a947



documenti contabili approvati negli ultimi due anni (bilanci consuntivi), accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto

- in quanto già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, copia autentica, in carta libera, dei Verbali e/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'Organo di Amministrazione
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.)
- fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità

IN QUANTO FONDAZIONE TESTAMENTARIA, si allega:

- copia autentica dell'atto pubblico notarile, registrato ed in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), di costituzione dell'Ente (art. 14, comma 1, codice civile) e del relativo Statuto, con indicata la presenza di eventuali eredi legittimari (se trasmessa mediante PEC, la copia autentica va sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES)
- copia semplice del Verbale notarile di pubblicazione del testamento
- copia autentica, in carta libera, della perizia di stima attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio) dei beni immobili o mobili
- certificazione bancaria, per l'ammontare in denaro, che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente
- dichiarazione dell'esecutore testamentario/legale rappresentante relativa all'ammontare complessivo del patrimonio netto della Fondazione
- relazione, sottoscritta dall'esecutore testamentario/legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sull'attività che svolgerà l'Ente
- se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, copia autentica, in carta libera, dei Verbali e/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'Organo di Amministrazione
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.)
- fotocopia di un documento di identità dell'esecutore testamentario/legale rappresentante, in corso di validità

N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza presentata mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra indicata, in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE:

DATA

FIRMA



2c26a947





ISTANZA DI APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

Marca da bollo
da € 16,00

(salve le
esenzioni di
legge da
specificare
nell'istanza)

Alla Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti
Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio 23
30121 VENEZIA

Oggetto: **Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.**
Istanza di approvazione modifiche statutarie (artt. 2 e 7 D.P.R. n. 361/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione/Fondazione/Regola denominata _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
C.F. Ente _____ Tel./Cell. _____
PEC Ente _____ E-mail Ente _____

CHIEDE

l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea (se Associazione/Regola) o dall'Organo di
Amministrazione (se Fondazione) in data _____ atto a rogito del
dott. _____ notaio in _____ rep. n. _____ registrato
il _____

Dichiara che:

le esenzioni di legge al bollo sono le seguenti: _____

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è _____

Tel./Cell. _____ E-mail _____

A tal fine, si allega:

- copia autentica, in carta libera, del Verbale di approvazione delle modifiche con allegato il nuovo Atto Costitutivo e/o Statuto redatto per atto pubblico notarile, registrato (se trasmessa mediante PEC, la copia autentica va sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES)
- copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei documenti contabili (bilanci consuntivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto
- dichiarazione relativa alla consistenza del patrimonio dell'Ente alla data della presente istanza, sottoscritta dal legale rappresentante
- relazione sull'attività svolta dall'Ente negli ultimi due anni, con indicazione delle prospettive sull'attività futura, sottoscritta dal legale rappresentante
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'Organo di Amministrazione
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B. pag. 2)
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità



ff2497eb



N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza presentata mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra indicata, in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE:

DATA

FIRMA





ISTANZA DI ISCRIZIONE DELL'AVVENUTO SCIoglIMENTO DI ASSOCIAZIONE

Marca da bollo
da € 16,00

(salve le
esenzioni di
legge da
specificare
nell'istanza)

Alla Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti
Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio 23
30121 VENEZIA

Oggetto: **Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Istanza di iscrizione dell'avvenuto scioglimento di Associazione
(art. 21 codice civile e art. 4, comma 2, D.P.R. n. 361/2000)**

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione denominata _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
C.F. Ente _____ Tel./Cell. _____
PEC Ente _____ E-mail Ente _____

CHIEDE

l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell'avvenuto scioglimento
dell'Associazione in oggetto, deliberato dall'Assemblea dei Soci in data _____ atto a rogito del
dott. _____ notaio in _____ rep. n. _____
registrato il _____

Dichiara che:

le esenzioni di legge al bollo sono le seguenti: _____

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è _____
Tel./Cell. _____ E-mail _____

A tal fine, allega:

- copia autentica, in carta libera, del Verbale dell'Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento, redatto in forma di atto pubblico notarile, registrato (se trasmessa mediante PEC, la copia autentica va sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES)
- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione alla data della presente istanza
- copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei documenti contabili (bilanci consuntivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B. pag. 2)
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità



aaa2735b



N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza presentata mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra indicata, in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE:

DATA

FIRMA





ISTANZA DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE

Marca da bollo
da € 16,00

(salve le
esenzioni di
legge da
specificare
nell'istanza)

Alla Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti
Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio 23
30121 VENEZIA

Oggetto: **Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.**
Istanza di dichiarazione di estinzione (art. 27 codice civile e artt. 6 e 7, D.P.R. n. 361/2000).

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante
o di altro soggetto interessato (da specificare) _____ dell'Associazione/Fondazione
denominata _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
C.F. Ente _____ Tel./Cell. _____
PEC Ente _____ E-mail Ente _____

CHIEDE

che sia dichiarata l'estinzione dell'Ente per le seguenti motivazioni: _____

come da Verbale in data _____ atto a rogito del
dott. _____ notaio in _____ rep. n. _____
registrato il _____

Dichiara che:

le esenzioni di legge al bollo sono le seguenti: _____

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è _____

Tel./Cell. _____ E-mail _____

A tal fine, allega:

- copia autentica, in carta libera, del Verbale, redatto in forma di atto pubblico notarile, registrato, contenente la volontà di estinguere l'Associazione/Fondazione e le ragioni della decisione assunta (se trasmessa mediante PEC, la copia autentica va sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES)
- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto interessato, sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente alla data della presente istanza
- copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei documenti contabili (bilanci consuntivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto



3ad0796a



- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.)
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante o di altro soggetto interessato, in corso di validità

N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza presentata mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra indicata, in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE:

DATA	FIRMA
<hr/>	<hr/>

